

REGOLAMENTO (CE) N. 2522/95 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1371/95 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 8, paragrafo 13,

considerando che il regolamento (CE) n. 1371/95 della Commissione⁽³⁾ ha stabilito le modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle uova;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, è necessario ridurre la validità dei titoli di esportazione; che è altresì opportuno prevedere che eventuali misure particolari adottate dalla Commissione in caso di presentazione di domande per quantitativi anormalmente elevati possano essere differenziate secondo le categorie di prodotti e le destinazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1371/95 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - 1. Il titolo di esportazione è valido dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, sino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio ».
- 2) All'articolo 3, paragrafo 4, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
 - Queste misure possono essere differenziate per categoria di prodotti e per destinazione ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU n. L 133 del 17. 6. 1995, pag. 16.